



FEDERALIMENTARE

Federazione Italiana dell'Industria Alimentare

Proposte emendative di Federalimentare sul DDL Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività del settore agricolo, agroalimentare e della pesca

Con riferimento al DDL (S.1328) *Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività del settore agricolo, agroalimentare e della pesca* (cd Collegato Agricolo alla Legge di stabilità 2014), presentato il 21 febbraio 2014 e avviato all'esame della Commissione Agricoltura e Produzione Agroalimentare del Senato, in linea con le osservazioni fornite e illustrate in occasione dell'Audizione del 4 giugno 2014, segnaliamo le seguenti proposte emendative, riportate in **grassetto** nell'articolato.

PROPOSTA EMENDATIVA ART. 1

Art. 1.

(Semplificazioni in materia di controlli)

“1. Al fine di assicurare l'esercizio unitario dell'attività ispettiva nei confronti delle imprese agricole **e agroalimentari** e l'uniformità di comportamento nei confronti degli organi di vigilanza, nonché di garantire il regolare esercizio dell'attività imprenditoriale, i controlli ispettivi nei confronti delle imprese agricole **e agroalimentari** sono effettuati dagli organi di vigilanza in modo coordinato, tenuto conto del piano nazionale integrato di cui all'articolo 41 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, evitando sovrapposizioni e duplicazioni, garantendo l'accesso all'informazione sui controlli. I controlli ispettivi esperiti nei confronti delle imprese agricole **e agroalimentari** sono riportati in appositi verbali, da notificare anche nei casi di constatata regolarità. Nei casi di attestata regolarità, ovvero di regolarizzazione conseguente al controllo ispettivo eseguito, gli adempimenti relativi alle annualità sulle quali sono stati effettuati i controlli non possono essere oggetto di contestazioni in successive ispezioni relative alle stesse annualità e tipologie di controllo, salvo quelle determinate da comportamenti omissivi o irregolari dell'imprenditore, ovvero nel caso emergano atti, fatti o elementi non conosciuti al momento dell'ispezione. La presente disposizione si applica agli atti e documenti esaminati dagli ispettori ed indicati nel verbale del controllo ispettivo.

2. Al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nei procedimenti di controllo e di recare il minore intralcio all'esercizio dell'attività d'impresa, gli esiti dei controlli effettuati da parte di organi di polizia e dai competenti organi di vigilanza a carico delle imprese agricole **e agroalimentari** sono resi disponibili tempestivamente in via telematica alle altre pubbliche amministrazioni richiedenti secondo le modalità definite con Accordo sancito in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. All'attuazione della presente disposizione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”

Motivazione:

Si ritiene necessario estendere alle imprese agroalimentari i condivisi e auspicati obiettivi di semplificazione e razionalizzazione dei controlli, che tuttavia la norma riferisce attualmente alle sole imprese agricole. Tale aspetto rappresenta da tempo una delle priorità espresse dall'Industria di trasformazione alimentare, al fine di razionalizzare e ottimizzare il complesso di controlli da parte delle diverse Autorità coinvolte, evitando sovrapposizioni di competenze, duplicazioni, eterogeneità applicative, dispendio di risorse e gravami ingiustificati e garantendo un quadro di maggiore uniformità, certezza operativa e competitività. L'occasione della delega deve essere impiegata per migliorare l'intero sistema dei controlli lungo la filiera agroalimentare: un intervento parziale limitato alla sola produzione primaria, senza considerare gli anelli successivi della catena, produrrebbe effetti limitati se non addirittura controproducenti, perché sarebbe discriminatorio e scarsamente efficace e rischierebbe di creare confusione, traducendosi nella coesistenza di

sistemi paralleli, con tutte le conseguenze che ne deriverebbero in termini di eterogeneità e incertezze applicative e interpretative. Le inefficienze di sistema devono essere rimosse per intero: misure parziali potrebbero rivelarsi più dannose che utili e non sono accettabili da un punto di vista di uguaglianza sostanziale e ragionevolezza. Sarebbero inoltre contrarie alla stessa ratio che informa il quadro normativo comunitario di riferimento, in fase di riscrittura mediante l'adozione di un nuovo regolamento destinato a sostituire il Reg. (CE) 882/2004 sui controlli ufficiali e orientato a rafforzare la "copertura" dell'intera filiera agroalimentare dal punto di vista della responsabilità per la sicurezza dei prodotti, ampliando il campo d'applicazione delle norme quadro vigenti nell'obiettivo di migliorare il sistema dei controlli ed estenderne l'applicazione, improntandolo a criteri di maggiore efficienza e omogeneità.

PROPOSTA EMENDATIVA ART. 8

Art. 8.

(Interventi per lo sviluppo del made in Italy all'estero)

“Art. 8.1bis – Il credito d'imposta di cui al precedente comma si applica altresì a interventi anche di carattere strutturale e finalizzati alla migioria di locali e impianti delle suddette aziende che esportano o che abbiano presentato domanda di abilitazione all'esportazione in uno o più Paesi esteri.”

Motivazione:

Il tema dell'internazionalizzazione e degli investimenti orientati all'affermazione su nuovi mercati è cruciale per le Imprese alimentari. Spesso le imprese che si affacciano sui mercati esteri devono sottostare a procedure di abilitazione che richiedono sopralluoghi (anche periodici) presso gli stabilimenti produttivi da parte di funzionari esteri, volti a verificare il rispetto di talune condizioni che rendono necessari ammodernamenti e adeguamenti strutturali. Si ritiene quindi opportuno estendere il suddetto credito d'imposta previsto per “la realizzazione e l'ampliamento di reti e infrastrutture logistiche e distributive, ovvero l'adesione alle medesime, intese a favorire la penetrazione commerciale dei prodotti agricoli o agroalimentari di qualità al di fuori del territorio nazionale”, anche agli interventi finalizzati alla migioria di locali e impianti realizzati dalle Imprese che esportano o abbiano presentato domanda di abilitazione all'esportazione in uno o più Paesi terzi, attraverso l'inserimento di un ulteriore comma 8.1bis.

PROPOSTE EMENDATIVE ART. 9

Proposta 1

Art. 9.

(Marchio identificativo della produzione nazionale)

~~“1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove, nel rispetto della normativa europea, un tavolo di confronto tra le organizzazioni maggiormente rappresentative del settore agricolo al fine di stipulare un accordo per l'introduzione di un marchio privato e facoltativo identificativo della produzione agricola ed agroalimentare nazionale, nonché di disporre il relativo regolamento d'uso e le modalità di vigilanza. Il marchio può consistere in un segno o indicazione per la distinzione nel commercio della produzione agricola ed agroalimentare nazionale ed è di proprietà delle organizzazioni sottoscrittrici dell'accordo di cui al primo periodo.”~~

Motivazione

L'art. 9 relativo all'istituzione di un marchio identificativo della produzione nazionale mira a introdurre un ulteriore marchio che - sovrapponendosi alle indicazioni già esistenti di origine nazionale, al concetto di made in Italy, e alle indicazioni geografiche che già identificano le eccellenze agroalimentari italiane - potrebbe rivelarsi controproducente e disorientare il consumatore (non solo nazionale). A ciò, si aggiunge il rischio di esporsi a una censura

comunitaria, nella misura in cui una marcatura - pur volontaria - può indurre di fatto il consumatore a preferire un determinato prodotto sulla base di parametri di una superiore qualità potenzialmente o indirettamente testimoniata, producendo un effetto restrittivo della libera circolazione delle merci sancita dal TFUE. Tali considerazioni sulla compatibilità col quadro comunitario dovrebbero peraltro essere precedute da una preliminare valutazione d'impatto da parte di un soggetto terzo dotato del necessario know-how, volta a dimensionare il reale valore commerciale del marchio con riferimento alla percezione da parte del consumatore e alla capacità di condizionarne le scelte d'acquisto, ma anche e soprattutto con riguardo all'opportunità e alla convenienza di investire risorse per un marchio di matrice nazionale, che rischierebbe di creare confusione nel consumatore sovrapponendosi, in prospettiva, alle disposizioni sulle modalità di indicazione volontaria/obbligatoria dell'origine di alcune categorie di prodotto, attualmente allo studio della Commissione europea in relazione all'implementazione del Reg. (UE) 1169/2011 sull'informazione al consumatore. Si propone pertanto, come opzione preferenziale, lo stralcio dell'art. 9 nella sua attuale formulazione, rinviando a maggior approfondimento l'individuazione delle strategie per la valorizzazione del made in Italy.

Proposta 2

Art. 9.

(Marchio identificativo della produzione nazionale)

“1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove, nel rispetto della normativa europea, un tavolo di confronto tra le organizzazioni maggiormente rappresentative del settore agricolo e **agroalimentare** al fine di stipulare un accordo per l'introduzione di un marchio privato e facoltativo identificativo della produzione agricola ed agroalimentare nazionale, nonché di disporre il relativo regolamento d'uso e le modalità di vigilanza. Il marchio può consistere in un segno o indicazione per la distinzione nel commercio della produzione agricola ed agroalimentare nazionale ~~ed è di proprietà delle organizzazioni sottoscrittrici dell'accordo di cui al primo periodo.~~”

Motivazione:

Qualora non venisse accolta la richiesta di stralcio dell'art. 9, si evidenzia comunque che, come anello centrale della filiera e principale acquirente della produzione primaria nazionale, l'Industria alimentare dovrebbe essere coinvolta nei processi di consultazione/concertazione menzionati nel DDL in relazione all'istituzione del marchio identificativo della produzione agroalimentare nazionale. Sarebbe inoltre illogico riservare la proprietà del marchio alle sole organizzazioni agricole, in primo luogo perché il marchio riguarderebbe non solo le produzioni agricole ma anche quelle agroalimentari e in secondo luogo dal momento che l'eventuale titolarità andrebbe eventualmente imputata a soggetti pubblici istituzionalmente più idonei a garantirne una gestione “terza”.

PROPOSTA EMENDATIVA ART. 12

Art. 12.

(Delega al Governo per il riordino degli strumenti di gestione del rischio in agricoltura e di regolazione dei mercati)

“1. Il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, svolgendo le procedure di concertazione con le organizzazioni di rappresentanza agricola e **agroalimentare**, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, tenendo altresì conto degli orientamenti dell'Unione europea in materia di politica agricola comune, uno o più decreti legislativi per sostenere le imprese agricole nella gestione dei rischi e delle crisi, e per la regolazione dei mercati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: (...).”

Motivazione:

Come anello centrale della filiera e principale acquirente della produzione primaria nazionale, l'Industria alimentare dovrebbe essere coinvolta nei processi di consultazione/concertazione menzionati nel DDL in relazione all'adozione dei decreti per il riordino degli strumenti di gestione del rischio e di regolazione dei mercati (art. 12). Già in passato, in occasione della fase ascendente delle norme sulla regolazione dei mercati che si intende revisionare (D.Lgs. 102/2005), l'Amministrazione competente avviò un tavolo di consultazione di tutte le componenti della filiera coinvolte, affinché ciascuna potesse fornire il proprio contributo, in considerazione dell'incidenza delle regole che si andavano a fissare e dell'impatto sull'assetto di interessi in campo. La natura stessa degli istituti di riferimento (contratti quadro, intese di filiera, accordi del sistema agroalimentare, gestione delle crisi), concernenti le regole e gli strumenti di integrazione e interlocuzione negoziale strutturata tra i principali soggetti della filiera, implica il coinvolgimento di tutte le rappresentanze interessate. Una concertazione per riscrivere la disciplina degli strumenti di funzionamento della filiera che escluda una delle componenti fondamentali avrebbe un significato parziale e squilibrato.

Roma, 16 giugno 2014